

Oggi 18 dicembre 2018 a Roma presso la sede dell'ENIPG

Tra

Assografici, Aie, Anes

e

SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL

Il CCNL 16 ottobre 2014 è scaduto il 31 dicembre 2015 e allo stato è applicato in regime provvisorio come comunicato dalle parti imprenditoriali alle OOSS.

Visto che la precedente proroga per l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, di cui all'art. 14, parte prima norme generali del suddetto CCNL, di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, era valida fino al 31 dicembre 2018, si concorda di prorogare ulteriormente l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019

Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore.

Sono escluse dall'obbligo dell'iscrizione e del relativo versamento al fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dall'obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOGRAFICI



AIE.




ANES.



SLC CGIL



FISTel CISL



UILCOM UIL



Oggi 18 dicembre 2018 a Roma presso la sede dell'ENIPG

Tra

Assografici, Aie, Anes

e

UGL Carta e Stampa

Il CCNL 16 ottobre 2014 è scaduto il 31 dicembre 2015 e allo stato è applicato in regime provvisorio come comunicato dalle parti imprenditoriali alle OOSS.

Visto che la precedente proroga per l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, di cui all'art. 14, parte prima norme generali del suddetto CCNL, di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, era valida fino al 31 dicembre 2018, si concorda di prorogare ulteriormente l'iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa, dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019

Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore.

Sono escluse dall'obbligo dell'iscrizione e del relativo versamento al fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dall'obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOGRAFICI

AIE

p. ANES

UGL Carta e Stampa

Mario Tebucio